

Codice A1813B

D.D. 24 novembre 2021, n. 3482

**R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 130/21 relativa alla realizzazione di opere di protezione sponde torrente Risagliardo per la messa in sicurezza area impianti sportivi - casa degli alpini, in Comune di San Germano Chisone. Richiedente: Comune di SAN GERMANO CHISONE.**



**ATTO DD 3482/A1813B/2021**

**DEL 24/11/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 130/21 relativa alla realizzazione di opere di protezione sponde torrente Risagliardo per la messa in sicurezza area impianti sportivi – casa degli alpini, in Comune di San Germano Chisone. Richiedente: Comune di SAN GERMANO CHISONE.

In data 06/09/2021 (protocollo di ricevimento n. 40974/A1813B) il comune di San Germano Chisone ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la esecuzione di opere a protezione delle sponde del torrente Risagliardo per la messa in sicurezza degli impianti sportivi della casa degli alpini mediante l'esecuzione di un tratto di difesa in massi non cementati in sponda sinistra in corrispondenza della briglia, la esecuzione di platea di dissipazione in massi prelevati a valle della traversa, costruzione di una briglia in c.a. posta immediatamente a valle di una briglia esistente divelta, in comune di San Germano Chisone.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Livio Martina, costituiti dalla relazione tecnica ed idraulica e dagli elaborati grafici, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi. Il progetto è stato approvato con D.G.C. n. 50/2021.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- visto il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. n. 37/2006;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il comune di San Germano Chisone ad eseguire l'opera prevista, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'opera progettata potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di difesa nei riguardi di tutti i carichi di progetto (in particolare delle spinte del terreno e delle pressioni e sotto spinte idrauliche);
3. il piano di appoggio della struttura di fondazione dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. l'opera di difesa dovrà essere idoneamente attestata a monte ed a valle ai manufatti esistenti, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
5. le scogliere in progetto dovranno essere mantenute ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
6. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m<sup>3</sup> e peso superiore a 800 kg;

7. il materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
8. le aree interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante l'esecuzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto; pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori stessi non potessero avere luogo nei termini previsti;
12. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione, dovrà essere inviata dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle del manufatto in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all'opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare

pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'opera.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Prot. n. 118611  
Struttura SA3-1

del 5 novembre 2021

Alla Regione Piemonte  
Settore Tecnico Regionale  
Area metropolitana di Torino  
[tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it)

OGGETTO: Autorizzazione Idraulica – “Lavori di messa in sicurezza area impianti sportivi ed edificio scolastico” sul Rio Risagliardo nel Comune di San Germano Chisone. Parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006 art.12.

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta a questo settore in data 4/11/2021 al fine di ottenere il parere di competenza circa la compatibilità dei lavori in alveo con la fauna acquatica dei lavori in oggetto, si rileva che questi consistono nella realizzazione di vari interventi tra cui disalveo, riprofilatura, taglio di essenze arboree e arbustive, rimozione di un trovante in alveo, realizzazione di due scogliere in massi di cava e di una platea in massi cementati in tre diversi siti del Rio Risagliardo.

Atteso che nella relazione tecnica inviata non sono indicate le modalità di conduzione del cantiere né sono previsti gli accorgimenti di cui all'alegato A della DGR 72-13725 del 29 marzo 2010 sui lavori in alveo, si ritiene che i lavori dovranno essere autorizzati nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- prima dell'esecuzione degli interventi in alveo sarà necessario predisporre idonee savanelle per confinare la vena liquida al fine di evitare inquinamenti fisici delle acque; sarà altresì da valutare la necessità messa in secca del Rio previo allontanamento dell'ittiofauna presente attraverso il recupero e la successiva reimmissione a cura del personale di vigilanza faunistico-ambientale di Città Metropolitana, secondo le modalità previste per le operazioni di messa in secca.

Si ricorda a tal fine che prima dell'inizio dei lavori la ditta incaricata dovrà presentare

istanza per la messa in secca totale o parziale del corso d'acqua qualora il corpo idrico non si trovino già in asciutta per cause naturali.

(Tutte le indicazioni per l'istruttoria e la modulistica sono reperibili all'indirizzo :

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici>).

- per evitare sversamenti di materiali in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque, tutte le attività di rabbocco dei mezzi dovranno essere compiute ad adeguata distanza dal corpo idrico;
- essendo il Rio oggetto degli interventi prevalentemente idoneo ad ospitare fauna salmonicola, saranno in ogni caso da evitare lavori in alveo nei periodi di riproduzione di tale taxon, compresi tra ottobre e febbraio;
- si dovrà organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo e le deviazioni del corso d'acqua, da svolgersi possibilmente nei periodi di asciutta o di magra, se non coincidenti con la riproduzione delle specie ittiche da tutelare;
- si richiede che tutte le scogliere in massi siano colmate con terra agraria e che negli interstizi siano infisse talee di salice al fine di migliorare l'apporto in sostanza organica del Rio interferito;
- considerato che i lavori determineranno un impatto notevole sulle caratteristiche degli habitat interferiti, si richiede che, al termine di questi, si assicuri in alveo la presenza di materiale litoide rappresentativo delle diverse frazioni esistenti, non mancando di disporre massi anche di grandi dimensioni che possano costituire microhabitat e rifugi per la fauna acquatica;
- a fine lavori, sarà inoltre opportuno creare irregolarità altimetriche del fondo dell'alveo con alternanza di buche e di raschi, evitando che nella riprofilazione di alveo prevista si realizzino effetti di banalizzazione del fondo;
- al termine dei lavori sarà d'obbligo smantellare tempestivamente i cantieri ed effettuare

lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori eseguiti;

Distinti saluti.

PV

La Dirigente del Servizio

Dott.ssa Elena Di Bella